

Co.Re.Com. Cal/Nic

DELIBERAZIONE N. 104

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Caravelli vxxx c/ H3G

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 20/5/13, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 21 marzo 2013, acquisita al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 13056, con cui il sig. xxx, ha chiesto l'intervento di questo organismo per la definizione della controversia in essere con la Società H3G, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e succ. modif. ed int.;

la nota del 28 marzo 2013 (prot. n. 14898), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Con istanza di definizione, depositata il 21 marzo 2013, il sig. xxx, ha promosso dinanzi a questo Co.Re.Com. un procedimento di definizione nei confronti dell'operatore H3G.

In particolare, il ricorrente ha lamentato:

- 1) Addebito somme per servizio non attivo ed inadempimento contrattuale.

Ha precisato di aver ricevuto fatturazione non legittima, avendo nel mese di novembre 2012 inoltrato al gestore disdetta del contratto e per cui da tale data la "3" non avrebbe dovuto emettere fatture.

Il sig. xxx quindi ha chiesto a questo Co.Re.Com. come supra rilevato, di definire l'odierna controversia, al fine di ottenere: *"l'indennizzo di € 1.000 (mille/00), lo storno delle fatture pagate illegittimamente e spese di procedura"*.

In seguito all'avvio del presente procedimento, giusta nota del 28 marzo 2013, è stato chiesto alle parti i chiarimenti istruttori ritenuti necessari. Solo l'operatore ha prodotto, tempestivamente, memoria difensiva e documentazione a supporto della propria posizione.

Ha contestato la ricostruzione della vicenda effettuata dall'istante, ha rilevato l'infondatezza dell'istanza di definizione di cui ha richiesto il rigetto con ogni conseguenza di legge. Ha specificato in aggiunta a ciò che: *"la richiesta di recesso è stata espletata il 30 novembre 2012, nonostante l'istante abbia inviato il 18 novembre 2012, tramite raccomandata a/r, la richiesta di risoluzione del contratto, ad un indirizzo diverso rispetto a quello riportato nell'art. 24.1 delle condizioni generali di contratto"*. La "3" ha espletato la disattivazione e il trasferimento dell'utenza ad altro operatore, il 30 dicembre 2012. L'istante ha un insoluto pari a € 146,29 relativo ad addebiti in fatture precedenti alla richiesta di disdetta del contratto.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Preliminarmente si osserva che l'istanza non soddisfa i requisiti di cui all'art. 14, comma 4, del Regolamento, quale espressamente prevede: *"L'istanza deve, inoltre, indicare gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia ..."*. A tal proposito il signor xxx ha allegato (al formulario GU14) un verbale di mancata conciliazione di un terzo, estraneo al presente procedimento. Considerato che è possibile chiedere all'Autorità di definire la controversia qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo o per i punti ancora controversi e che nel caso de quo non è provato lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, la presente istanza è dichiarata improcedibile.

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com. Calabria Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) L'improcedibilità, per le motivazioni di cui in premessa, dell'istanza presentata dal sig. xxx, in data 21 marzo 2013, nei confronti della società H3G.

2)E' fatta salva per l'utente la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale l'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'articolo 19 comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/ CONS;

3)Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259";

4)La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del Processo Amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

I Componenti

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore

f.to Avv. Rosario Carnevale